

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 settembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004, n. 12.

Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare Pag. 3

REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 aprile 2002, n. 13.

Settima modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 maggio 2002, n. 14.

Norme tecniche per la determinazione del carico neve al suolo Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 maggio 2002, n. 16.

Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2002, n. 17.

Modifica del regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2002, n. 18.

Integrazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria di cui all'allegato A del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 giugno 2002, n. 20.

Modifica al regolamento di esecuzione per la tutela dall'inquinamento prodotto da rumore Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2002, n. 21.

Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di parrucchiere ed estetista. Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 12.

Istituzione, attribuzioni e disciplina della convenzione per la stesura del nuovo statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 9

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2004, n. 13.

Interventi in materia di professioni Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 19.

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2004, n. 20.

Disciplina delle spese di rappresentanza del consiglio regionale Pag. 21

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2004, n. 21.

Disciplina dei distretti rurali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2004, n. 22.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Prima variazione Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2004, n. 23.

Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 13.

Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 14.

Riconoscimento come soggetto culturale di interesse regionale dell'osservatorio permanente per l'immigrazione afroasiatica in Italia Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2004, n. 12.

Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 7 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) le parole «La giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce» sono sostituite dalle parole «Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definite».

2. Alla legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «La giunta regionale adotta» sono sostituite dalle parole «È adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

b) il comma 3 dell'art. 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «secondo le competenze stabilite dallo statuto».

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) le parole «da emanarsi da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare» sono sostituite dalle parole «da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo statuto».

5. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico) le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «adotta» è sostituita dalle parole «è adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto.».

6. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dell'art. 21 le parole «La giunta regionale predispone» sono sostituite dalle parole «È adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

b) al comma 1 dell'art. 26 le parole «La giunta regionale che acquisisce» sono sostituite dalla parola «Acquisito»; la parola «regolamentata» è sostituita dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinate»;

c) al comma 3 dell'art. 26 le parole «La giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, è disciplinato»;

d) al comma 4 dell'art. 27 le parole «La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono stabilite»;

e) al comma 1 dell'art. 39 le parole «La giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, è disciplinato»;

f) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 43 sono soppresse le parole «dalla giunta regionale» e dopo le parole «regolamento regionale» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto».

7. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 dell'art. 7 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse;

b) al comma 12 dell'art. 7 le parole «la giunta regionale classifica le acque e disciplina» sono sostituite dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono classificate le acque e disciplinate»;

c) al comma 1 dell'art. 10 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'art. 12 le parole «La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo statuto, sono stabilite»;

e) al comma 1 dell'art. 13 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'art. 16 le parole «la giunta regionale disciplina» sono soppresse; dopo le parole «delle stesse» sono inserite le parole «sono disciplinati»;

g) al comma 3 dell'art. 20 le parole «la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all'emanazione del» sono sostituite dalle parole «sentita la consulta regionale della pesca, è emanato, secondo le competenze stabilite dallo statuto, il».

8. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 13 le parole la giunta regionale provvede» sono sostituite dalle parole si provvede» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 le parole «da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto».

9. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) le parole «la giunta regionale sentita la commissione consiliare, competente» sono sostituite dalla parola «Si» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto.».

10. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) le parole «La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalla parola «Si» e dopo la parola «attuativo» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto».

11. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 9 le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.» e le parole «definisce con regolamento» sono sostituite dalle parole «sono definiti»;

b) al comma 6 dell'art. 13 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

c) al comma 4 dell'art. 14 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

d) al comma 1 dell'art. 15 le parole «da apposito provvedimento della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

e) al comma 3 dell'art. 16 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

f) al comma 2 dell'art. 18 le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

g) al comma 6 dell'art. 20 le parole «provvedimento della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «regolamento».

12. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria d'interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

b) al comma 2 dell'art. 8 dopo la parola «adottare» sono aggiunte le parole «secondo le competenze stabilite dallo statuto,» e le parole «da parte della giunta regionale» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 17 le parole «La giunta regionale» sono sostituite dalle parole «La Regione».

13. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) le parole «la giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» è sostituita dalle parole «sono disciplinati» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto».

14. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11-sexies le parole «La giunta regionale disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, è disciplinata»;

b) al comma 2 dell'art. 11-sexies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; le parole «può stabilire» sono sostituite dalle parole «si possono stabilire»;

c) al comma 3 dell'art. 11-sexies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «determina» è sostituita dalla parola «sono determinate»;

d) al comma 1 dell'art. 11-septies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» è sostituita dalle parole «è disciplinata» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

e) al comma 3-quater dell'art. 23 le parole «la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento» sono sostituite dalle parole «sono individuate, con apposito provvedimento».

15. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 19 è sostituita dalla seguente: «Rinvio a regolamenti regionali»;

b) l'alinea del comma 1 dell'art. 19 «è sostituito dal seguente: «Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati».

16. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9-quater dell'art. 6 le parole «La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati»;

b) al comma 9-quinquies dell'art. 6 le parole «la giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «è disciplinato».

17. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impiantifissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dell'art. 4 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

b) al comma 4 dell'art. 6 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

c) al comma 12 dell'art. 7 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

d) al comma 9 dell'art. 10 le parole «della giunta regionale» sono soppresse;

e) al comma 4 dell'art. 11 le parole «con regolamento della giunta regionale adottato» sono sostituite dalle parole «con deliberazione della giunta regionale adottata».

18. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 13 le parole «La giunta regionale, con uno o più regolamenti, emana» sono sostituite dalle parole «Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono stabilite»;

b) il comma 1 dell'art. 97 è abrogato.

19. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 4 le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

b) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 le parole «approvato dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;

c) al comma 2 dell'art. 7 le parole «La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, è disciplinato»;

d) il primo periodo del comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente: «La giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. È approvato, secondo le competenze stabilite dallo statuto, apposito regolamento di polizia idraulica»;

e) al comma 3 dell'art. 13 le parole «La giunta regionale con regolamento definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definiti»;

f) al comma 4 dell'art. 16 le parole «La giunta regionale con proprio regolamento stabilisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo statuto, sono stabiliti».

20. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) le parole «la giunta regionale emana» sono sostituite dalle parole «sono emanati».

21. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale, della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 3 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.»;

b) al comma 7 dell'art. 3 le parole «La giunta regionale, con regolamento, definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definiti».

22. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 18-bis le parole «La giunta regionale, con appositi regolamenti, indica» sono sostituite dalle parole «Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono indicati»;

b) al comma 2 dell'art. 18-bis le parole «ai regolamenti della Giunta» sono sostituite dalle parole «ai predetti regolamenti».

23. Al comma 8-bis dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia) le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto.».

24. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) le parole «, la giunta regionale definisce» sono sostituite dalle parole «sono definiti» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto.».

25. Al comma 150-septies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») le parole «della giunta regionale» sono soppresse e dopo la parola «adottarsi» sono aggiunte le parole «, secondo le competenze stabilite dallo Statuto.».

Art. 2.

Norme finali e transitorie

1. I regolamenti approvati dalla giunta regionale sulla base delle disposizioni di legge di cui all'art. 1, anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, conservano efficacia; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei regolamenti medesimi.

2. Salvo quanto sarà previsto dal nuovo statuto regionale, resta ferma la competenza del consiglio a riapprovare o modificare i regolamenti medesimi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 maggio 2004

FORMIGONI

04R0368

REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 aprile 2002, n. 13.

Settima modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 21 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1198 del 15 aprile 2002

E M A N A

il seguente regolamento:

Articolo unico

1) All'art. 32 del decreto del presidente della provincia del 23 febbraio 1998, n. 5, è apportata la seguente modifica:

Il comune di Sesto viene inserito al comma 4 e viene cancellato al comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 aprile 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2002
registro n. 1, foglio n. 11

04R0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 maggio 2002, n. 14.

Norme tecniche per la determinazione del carico neve al suolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 16 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale dell'8 aprile 2002, n. 1186,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In deroga a quanto disposto dal punto 6.1. dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 16 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica 5 febbraio 1996, n. 29, e recante le norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei

carichi e sovraccarichi, il carico di riferimento neve al suolo ai fini della valutazione del carico neve sulle coperture è calcolato secondo quanto stabilito nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2002
registro n. 1, foglio n. 15

04R0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 maggio 2002, n. 16.

Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 27 del 25 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1537 del 6 maggio 2002

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

«1. I lavori, le provviste ed i servizi che ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, possono effettuarsi in economia da parte dell'economato e degli uffici periferici e centrali dell'amministrazione provinciale, in quanto specificamente competenti in base al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

a) consulenze, perizie, estimi di danni da risarcire a terzi per conto degli amministratori o del personale provinciale o equiparato ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16;

b) stampa delle schede, dei manifesti, tabulati, prestampati per lo svolgimento delle operazioni elettorali o referendarie, acquisizione dei timbri e di altri articoli, anche di cancelleria o di natura informatica, necessari per le operazioni stesse, compresi i rimborsi ai comuni;

c) interventi e opere di previsione, prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino della protezione civile;

d) consolidamento, conservazione e restauro di beni sottoposti a tutela storico-artistica, scavi archeologici, conservazione dei reperti, valorizzazione scientifica e ricerca;

e) interventi diretti al mantenimento, alla salvaguardia e al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico e interventi di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, in materia di tutela della selvaggina, compresa l'attività di divulgazione;

f) divulgazione di bandi di concorso, di gara e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

g) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni;

h) traduzione e interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con personale proprio;

i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

j) divise di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuati da apposito regolamento;

k) demolizione di fabbricati abusivamente eretti ed altri lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle disposizioni legislative o regolamentari;

l) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento delle infrastrutture di interesse provinciale, nonché fornitura di gas, acqua, energia elettrica e relative spese di allacciamento;

m) fornitura, leasing e riparazione di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e strumentari vari, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, litografia, riproduzione grafica, cinematografica e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, cancelleria e valori bollati;

n) acquisto, leasing, installazione, manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di ogni genere, spese per servizi informatici, comprese le linee di trasmissione dati;

o) acquisto, leasing, installazione e manutenzione di impianti telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora;

p) acquisto di coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi, commemorazioni o rappresentanza;

q) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei gabinetti scientifici e di ricerca, acquisto, leasing, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, fotovoltaiche;

r) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché spese per lo svolgimento dei concorsi indetti dall'amministrazione provinciale, compresa la locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi;

s) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, polizze di assicurazione; acquisto degli autoveicoli di rappresentanza del parco macchine centrale;

t) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperimenti infruttuosamente pubblici incanti, licitazioni o trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;

u) beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

v) beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

w) beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more dell'esecuzione del contratto;

x) beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericoli a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

y) provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e piccole spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, i corsi professionali, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche;

z) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo specificato nel comma successivo.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio di cui al presente articolo è fissato nella misura massima di 200.000 €, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), m), s), t), u), v), w), x) e y), nella misura massima di € 130.000, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere n), o) e r), nella misura massima di € 70.000, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere f), h), p) e q), e nella misura di € 10.000, al netto di IVA per la lettera z). È vietato l'artificioso frazionamento di qualsiasi fornitura, lavoro o servizio allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

3. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti alle ripartizioni dell'amministrazione, per le spese riferite agli uffici centrali, e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi.

4. I dirigenti degli uffici periferici e i direttori dei circoli didattici di scuola materna possono ordinare spese in economia nel limite delle somme messe a loro disposizione dai competenti direttori di ripartizione, salvo i casi in cui sia altrimenti previsto dalla legge o dal regolamento.

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

1. «Previa autorizzazione della giunta provinciale possono inoltre essere disposte, ai sensi del presente regolamento, spese connesse con i programmi pubblicitari annuali concernenti la diffusione del marchio di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e con le iniziative volte a valorizzare la produzione dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura e dell'offerta turistica ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10, nel limite di € 200.000, al netto di IVA, per ogni singola iniziativa. La giunta provinciale si esprime su programmi dettagliati, corredati di articolata previsione delle spese».

2. «Previa autorizzazione della giunta provinciale possono essere altresì disposte, ai sensi del presente regolamento, spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti l'amministrazione provinciale, compresa la locazione per breve tempo di immobili, completi delle attrezzature necessarie, fino ad un importo pari a € 150.000, al netto di IVA».

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

«1. Le procedure di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione, per quanto compatibili, per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso si prescinde dai limiti di cui all'art. 1, comma 2».

Art. 4.

1. L'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

«1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, e cioè in parte in amministrazione diretta e in parte a cottimo fiduciario».

«2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio».

«3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori, provviste e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese».

Art. 5.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

«1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario sono richieste almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, che può essere spedita anche in forma di telegramma, telefax o e-mail.

2. Di norma la lettera d'invito contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, le qualità, le modalità e i tempi di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure con apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei lavori delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000, al netto di IVA.

5. Il limite di cui al comma, è elevato a € 40.000, al netto di IVA, per l'acquisizione dei beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

6. Per l'acquisizione dei lavori si osservano i limiti di cui all'art. 41 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41.

Art. 6.

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

2. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal dirigente che provvede a sottoscrivere la scrittura privata semplice o la lettera d'ordinazione ovvero da impiegato da lui appositamente incaricato.

3. La scelta del contraente avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 7.

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è sostituito come segue:

«1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. L'impegno di spesa è contestuale alla liquidazione».

Art. 8.

1. Nell'art. 8, primo periodo, del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, l'espressione «art. 6» è sostituita dalla seguente «art. 5, commi 2 e 3».

2. Nell'art. 11, comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, la locuzione «articoli 56 e 57 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8» è sostituita dalla seguente «art. 53 legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 maggio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002, registro n. 1, foglio n. 13

04R0398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2002, n. 17.

Modifica del regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1646 del 13 maggio 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8 è così sostituito:

«1. La commissione insediata presso la ripartizione provinciale sanità è composta da:

a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente,

b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell'ambito clinico,

c) un/una rappresentante dell'ordine degli farmacisti,

d) un/una rappresentante dell'ordine dei veterinari,

e) un/una rappresentante del collegio degli infermieri,

f) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi,

g) un esperto/un'esperta della riabilitazione,

h) un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunità delle aziende sanitarie,

i) tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facoltà di medicina e chirurgia delle università di Innsbruck, Padova e Verona,

j) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8 è così sostituito:

«1. La commissione elabora criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del Servizio sanitario provinciale».

2. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8 è così sostituito:

«2. Alla valutazione delle singole esperienze formative provvede una sottocommissione costituita dai componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) presieduta da uno dei rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8 è così sostituito:

«1. La commissione elabora criteri per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative nel territorio della provincia di Bolzano, tenendo conto delle esigenze particolari del Servizio sanitario provinciale.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 uno degli esperti delle tre università di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) coordina e dirige i lavori».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2002,
registro n. 1, foglio n. 14

04R0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2002, n. 18.

Integrazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria di cui all'allegato A del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige
n. 31 del 23 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1723 del 13 maggio 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'elenco dei siti di importanza comunitaria di cui all'allegato A del decreto del presidente della provincia del 26 ottobre 2001, n. 63 è integrato con i seguenti siti:

Jagg1 sul Passo Resia (cod. IT3110041);

Prati aridi rocciosi di Agumes (cod. IT3110042);

Prati aridi rocciosi di Sant'Ottilia (cod. IT3110043);

Biotopo Sonnenberg:

vegetazione steppica Schianderser Leiten (cod. IT3110044);

vegetazione steppica Kortscher Leiten (cod. IT3110045);

Biotopo Palude della Volpe (cod. IT3110046);

Prati dell'Armentara (cod. IT3110048).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 giugno 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002,
pagina n. 1, foglio n. 16

04R0400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 giugno 2002, n. 20.

Modifica al regolamento di esecuzione per la tutela dall'inquinamento prodotto da rumore.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 23 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2019 del 3 giugno 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 giugno 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2002,
pagina n. 1, foglio n. 17

04R0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2002, n. 21.

Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di parrucchiere ed estetista.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 23 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 10 giugno 2002, n. 2093.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano

I programmi d'esame per gli esami di fine apprendistato/lavorante artigiano per le professioni di parrucchiere ed estetista, allegati a questo decreto e che formano parte integrante dello stesso sono emanati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 giugno 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2002,
pagina n. 1, foglio n. 18

04R0402

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 12.

Istituzione, attribuzioni e disciplina della convenzione per la stesura del nuovo statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello statuto speciale di autonomia, è istituita una convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo statuto.

2. La convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:

a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'ufficio di coordinamento di cui all'art. 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla convenzione da parte della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;

c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2.

Composizione

1. La convenzione è composta da:

a) il presidente del consiglio regionale, che la coordina;

b) il Presidente della Regione;

c) i presidenti dei gruppi consiliari; il gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal gruppo stesso;

d) i componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;

e) i componenti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli studi di Trieste e Udine;

g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia;

h) un rappresentante designato dal comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del CONI;

i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei cor regionali all'estero;

j) un rappresentante designato dal centro servizi interprovinciale del volontariato;

k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia;

l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;

m) tre ex consiglieri regionali designati dall'associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

n) la presidente della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La convenzione nomina un vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei presidenti dei gruppi consiliari dell'opposizione.

3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Art. 3.

Ufficio di coordinamento

1. Nell'ambito della convenzione opera un ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:

a) il presidente del consiglio regionale, che lo coordina;

b) il vicecoordinatore della convenzione;

c) quattro consiglieri regionali designati dal consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della convenzione.

2. Il presidente dell'ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della convenzione.

3. L'ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del consiglio regionale, appositamente allestita a cura della segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.

4. L'ufficio di coordinamento assicura alla convenzione, per il tramite della segreteria generale del consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4.

Raccordo con i parlamentari regionali

1. La convenzione, per il tramite dell'ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della convenzione stessa.

Art. 5.

Funzionamento della convenzione

1. La convenzione è convocata dal presidente dell'ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la convenzione.

2. Le sedute della convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6.

Forum

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo statuto regionale possono far pervenire all'ufficio di coordinamento della convenzione la loro richiesta di partecipazione.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato «Forum», il quale viene regolarmente informato dei lavori della convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall'ufficio di coordinamento.

Art. 7.

S e d e

1. La convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il consiglio regionale.

Art. 8.

Durata dei lavori

1. La convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 aprile 2004

ILLY

04R0297

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2004, n. 13.

Interventi in materia di professioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.

4. L'inserimento nel registro previsto dall'art. 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «utente di un'attività professionale» il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

b) per «attività professionale» un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;

c) per «professione ordinistica» la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;

d) per «professione non ordinistica» ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Capo II

CONSULTA REGIONALE DELLE PROFESSIONI

Art. 2.

Istituzione della consulta regionale delle professioni

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la consulta regionale delle professioni, di seguito denominata consulta.

2. La consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.

Art. 3.

Composizione e funzionamento

1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La consulta è composta:

a) dall'assessore competente che la presiede;

b) dal direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richiama la designazione.

4. Sono ammessi alla consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.

6. La consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.

7. La consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

Capo III

ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE

Art. 4.

Registro delle associazioni

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

2. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.

3. Per ottenere l'inserimento nel registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:

a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;

b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;

c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;

d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;

e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.

Art. 5.

Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche

1. Presso la direzione competente in materia di professioni è istituito il comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche.

2. Il comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il comitato è composto:

a) dall'assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni inserite nel registro ai sensi della presente legge

5. I rappresentanti delle singole associazioni, inserite nel registro, ai sensi della presente legge, sono designati dalle stesse.

6. Il rappresentante di una professione è nominato dalla rispettiva associazione entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richiama la designazione.

7. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DEI PROFESSIONISTI

Art. 6.

Aggiornamento professionale

1. L'amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinarie e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinarie e con le Università e altri istituti scientifici.

Art. 7.

Certificazioni di qualità

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.

Art. 8.

Cooperative di garanzia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

a) siano costituite da almeno 100 professionisti;

b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;

d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

Art. 9.

Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

Art. 10.

Interventi a favore delle persone

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni previa apposita convenzione.

Art. 11.

Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni.

Art. 12.

Regolamenti d'esecuzione

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione «Interventi in materia di professioni», con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione «Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale» e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.

4. Per le finalità previste dall'art. 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.

5. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10 marzo 320 gennaio 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;

b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro;

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Trieste, 22 aprile 2004

ILLY

04R0387

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le aziende sanitarie e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.»;

d) alla lettera a) del comma 3 le parole «di esecuzione delle leggi di settore» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 2 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge si applica inoltre alle agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'agenzia regionale della sanità, all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli enti parco e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22-sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.».

Art. 3.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000 le parole «Con decreto del direttore regionale, di Ente regionale e di servizio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 6 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.».

Art. 5.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000 è inserita la seguente:

«a-bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c);».

Art. 6.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 le parole «Il direttore regionale o di Ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale».

Art. 7.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2000 le parole «il direttore regionale o di ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale».

Art. 8.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 7/2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000 è sostituita dalla seguente:

«c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24;».

Art. 9.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2000 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 19 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo le parole «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «o assessori loro delegati»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 21 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'amministrazione regionale*). — 1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più direzioni centrali, la giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 22 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Conferenza di servizi*). — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione precedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione precedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, come sostituito dall'art. 12, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. (*Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari*). — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'art. 22-ter, comma 5.

4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 22-ter nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'art. 13, è inserito il seguente:

«Art. 22-ter. (*Funzionamento*). — 1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22-*quater*, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 22-*quater*, nonché quelle di cui al comma 4 dell'art. 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione precedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'art. 22-*quater*, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comune denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»

Art. 15.

*Inserimento dell'art. 22-*quater* nella legge regionale n. 7/2000*

1. Dopo l'art. 22-*ter* della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'art. 14, è inserito il seguente:

«Art. 22-*quater* (*Dissenso*). — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'art. 22-*ter* è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'art. 22-*ter*.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali precedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale precedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'art. 14-*quater* della legge 241/1990.»

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 22-*quinquies* nella legge regionale n. 7/2000*

1. Dopo l'art. 22-*quater* della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'art. 15, è inserito il seguente:

«Art. 22-*quinquies* (*Concessionari*). — 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'art. 8 della legge regionale n. 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'art. 9 della medesima legge.»

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 22-*sexies* nella legge regionale n. 7/2000*

1. Dopo l'art. 22-*quinquies* della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'art. 16, è inserito il seguente:

«Art. 22-*sexies* (*Partecipazione dell'Amministrazione regionale*). — 1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette altre amministrazioni precedenti, la giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'art. 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'art. 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.»

Art. 18.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000».

Art. 19.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 dopo la parola «società,» sono inserite le seguenti: «persone giuridiche, amministratori,».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. (*Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati*). — 1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il reniconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 7/2000

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 52 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dell'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Avvocatura della ragioneria generale».

Art. 22.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dell'ufficio legislativo e legale e della Ragioneria generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocatura della Regione e della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie».

Art. 23.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 64 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «dall'ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocatura della Regione»;

b) al comma 4 le parole «del direttore regionale, direttore di ente o direttore di servizio autonomo competente» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale».

Art. 24.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 67 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del consiglio regionale in via informatica.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, il rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.»;

d) al comma 5 le parole «di cui ai eommi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

Art. 25.

Pubblicazione

1. Nel *Bollettino ufficiale* della Regione è pubblicato il testo aggiornato della legge regionale n. 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2004

ILLY

04R0316

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 19.

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 2 aprile 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti al fine del conseguimento della razionalizzazione, dell'ammodernamento e del miglioramento complessivo dell'efficienza della rete distributiva.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente legge e del regolamento attuativo di cui all'art. 5, si intendono per:

a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;

b) rete: l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privato e gli impianti per natanti;

c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) erogato: la somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto;

e) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

f) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

g) impianto ad uso privato: tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni dello Stato. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

h) contenitore-distributore mobile ad uso privato: tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché l'attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono a:

a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti;

b) al rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti e per la ristrutturazione totale dell'impianto;

c) al rilascio dell'autorizzazione per la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi;

d) alla revoca e alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;

e) alla verifica degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;

f) all'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, i comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale.

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1999 e sistema informativo

1. Il comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) introdotto dall'art. 13 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sono istituiti specifici sistemi di monitoraggio della rete distributiva per le attività commerciali disciplinate da leggi speciali».

2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana il regolamento attuativo, di seguito denominato «regolamento».

2. Il regolamento dispone in ordine a:

a) zone comunali;

b) superfici e distanze minime tra gli impianti;

e) tipologie di nuovi impianti;

d) attività integrative nei nuovi impianti e negli impianti esistenti;

e) caratteristiche degli impianti di pubblica utilità;

f) fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa;

g) fasce orarie e criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti.

Capo II

IMPIANTI STRADALI

Art. 6.

Bacini di utenza regionali

1. A garanzia di un'articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.

2. Ai fini della presente legge per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato I della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane), come modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.

3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento.

4. Nelle aree montane come individuate al comma 2 con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all'art. 8, comma 5 del Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R. Per tali finalità la Regione può programmare forme di incentivazione economica.

Art. 7.

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

2. Ai fini della presente legge per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, elencate nel regolamento.

4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e) della l. 15 marzo 1997 n. 59), così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.

7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune.

8. Il regolamento determina le condizioni in presenza delle quali un impianto che si trovi in uno stato di incompatibilità relativa può restare attivo nel sito originario.

9. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 7 e 8 il comune revoca l'autorizzazione.

Art. 8.

Autorizzazione all'installazione, all'esercizio di nuovi impianti stradali e all'esercizio di attività integrative

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggette al rilascio dell'autorizzazione del comune in cui è esercitata l'attività.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione nel rispetto della normativa statale e delle norme e criteri regionali.

3. L'autorizzazione contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

4. I comuni possono autorizzare l'esercizio di un'attività di pubblico esercizio o un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici in nuovi impianti o in impianti esistenti. La domanda di autorizzazione è presentata - contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

Art. 9.

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.

4. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa.

5. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi e professionali sono posseduti anche dal gestore e dall'addetto.

Art. 10.

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.

2. Le variazioni societarie, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 11.

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a comunicazione che il titolare invia al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione è presentata con le modalità stabilite dal comune.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'art. 8, le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 12.

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere sospeso, previa comunicazione al comune da parte del titolare, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 13.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9;

b) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'art. 12.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Art. 14.

Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.

2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'agenzia delle dogane, un rappresentante dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive può ricorrersi allo stesso per la procedura di collaudo ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59) modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440.

8. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 11, comma 1 soggette a semplice comunicazione; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.

Art. 15.

Ubicazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. I criteri, requisiti e caratteristiche delle aree già individuati dal comune ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 32/1998 sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento qualora contengano disposizioni non conformi.

3. Il comune ha la facoltà di determinare valori di superfici e distanze in deroga a quelle stabilite nel regolamento, in misura non superiore al 20 per cento.

4. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili oltretutto ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati.

Art. 16.

Orari

1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti principi:

a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;

b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.

2. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti sono determinati nel regolamento.

3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell'impianto. Per tali attività il comune può consentire l'osservanza di orari e turni diversi, definiti nell'ambito delle normative regionali.

Capo III

IMPIANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI

Art. 17.

Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'art. 2, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.

3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a previa comunicazione al comune; il titolare dell'attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 18.

Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Art. 19.

Impianti per il rifornimento di natanti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche nonché ai criteri di superficie e distanza previste nel regolamento per i nuovi impianti.

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza pubblica, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle discipline di settore.

Art. 21.

Sanzioni

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione o collaudo;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'art. 2, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito;

c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'art. 6, comma 3 della presente legge;

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'art. 17;

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'art. 6, comma 3 l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolamentazione.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'art. 17, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche di cui all'art. 11 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la comunicazione;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non espone, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 11 senza autorizzazione od omettendo la comunicazione, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della comunicazione.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. L'applicazione delle sanzioni spetta al comune dove ha sede l'impianto.

9. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 22.

Informativa al consiglio regionale

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, che ne riferisce al consiglio, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento, razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva. Tale relazione comprende, tra l'altro, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) lo stato di operatività del sistema di monitoraggio di cui all'art. 4 con particolare riferimento all'attendibilità e alla completezza dei dati relativi alla situazione della rete distributiva;

b) lo stato di attuazione della verifica degli impianti esistenti di cui all'art. 7;

c) il numero delle autorizzazioni di esercizio di attività economiche accessorie integrative richieste e concesse.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Alle istanze relative alle installazioni di nuovi impianti presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 (Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione) da ultimo modificata dalla deliberazione del consiglio regionale 23 dicembre 2001, n. 201 (Modifiche alla deliberazione del consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 - Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per auto-trazione).

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti relativi alla tipologia ed alle distanze di cui al regolamento, è consentita l'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti aventi la superficie minima di cui all'art. 5 della del decto regionale n. 359/1996 in aree pubbliche che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano già destinate, all'interno dei piani regolatori comunali, alla suddetta installazione ed assegnate o cedute, alla stessa data, nel rispetto delle procedure dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 32/1998.

3. Gli impianti ad uso privato esistenti sprovvisti dell'autorizzazione comunale chiedono l'autorizzazione entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la chiusura dell'impianto.

4. I titolari di contenitori-distributori mobili già attivati al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano una comunicazione al comune, secondo quanto disposto dall'art. 17.

Art. 24.

Norme finali. Abrogazioni

1. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

2. Sono o restano abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento:

a) la legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione);

b) la legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 in materia di distribuzione di carburanti).

3. Cessano di avere applicazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento:

a) la deliberazione del consiglio regionale 26 novembre 1996, n. 359 (Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione);

b) la deliberazione del consiglio regionale 17 dicembre 1997, n. 417 (Criteri per la disciplina degli orari e dei turni degli impianti stradali di distribuzione di carburanti);

c) la deliberazione del consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 99 (Deliberazione Consiglio regionale n. 359 del 26 novembre 1996 - Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 marzo 2004

MARTINI

04R0381

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2004, n. 20.

Disciplina delle spese di rappresentanza del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 14 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE

Art. 1.

Spesa di rappresentanza

1. Si intende per spesa di rappresentanza quella spesa che:

a) riguarda forme di ospitalità ed atti di cortesia che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività o figure rappresentative della società civile;

b) risponde alle esigenze del consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, al fine di mantenere ed accrescere il prestigio del consiglio, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;

c) è effettuata in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività del consiglio;

d) è priva di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali del consiglio regionale.

Art. 2.

Adesione ad iniziative e partecipazione a comitati

1. Il consiglio regionale può:

a) aderire a singole iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione sociale e culturale;

b) partecipare a comitati d'onore attraverso l'inserimento del consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.

2. L'ufficio di presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività aderendo eventualmente, a nome del consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore

3. L'adesione a singole iniziative o la partecipazione del consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al presidente del consiglio regionale.

4. L'adesione a singole iniziative, a comitati d'onore o a comitati affini possono comportare:

a) la concessione, a carico del bilancio del consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;

b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del consiglio regionale;

c) il concorso alle spese di organizzazione o la concessione, in casi eccezionali e di particolare rilevanza, di contributi in denaro.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, promuovere direttamente iniziative volte alla valorizzazione del ruolo e dell'immagine del consiglio stesso.

Capo II

TITOLARI DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
FONDO DI RAPPRESENTANZA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art. 3.

Soggetti titolari dell'attività di rappresentanza

1. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il presidente del consiglio.

2. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai vicepresidenti del consiglio e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

3. Può, altresì, essere esercitata anche dai presidenti delle commissioni consiliari.

4. Può, inoltre, essere delegata ai singoli consiglieri designati dal presidente a rappresentare in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

Determinazione del fondo di rappresentanza e modalità di erogazione

1. L'ufficio di presidenza provvede annualmente alla determinazione dell'importo globale del fondo destinato alle spese di rappresentanza ed alla ripartizione dello stesso tra i soggetti titolari di tali, spese.

2. L'ufficio di presidenza delibera, su proposta del presidente, sulle spese di cui all'art. 2, comma 4, lettera c).

3. Le spese di modesta entità e comunque inferiori a 2000,00 euro, comprese quelle di cui al comma precedente, sono disposte direttamente dai soggetti titolari dell'attività di rappresentanza nel rispetto delle modalità fissate dall'ufficio di presidenza ed in conformità alle disposizioni del regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale (RIAC).

4. Il presidente del consiglio dispone in ordine alle adesioni e partecipazioni di cui all'art. 2, comma 3 ed alle concessioni di cui allo stesso art. 2, comma 4, lettera a) e b).

5. Le spese di rappresentanza sono motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.

Art. 5.

Organismi esterni

1. Il difensore civico ed i presidenti degli organismi esterni costituiti con legge regionale e collegati sotto il profilo organizzativo con il consiglio regionale sono titolari di spese di rappresentanza, così come definite dall'art. 1, nei limiti stabiliti dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2004, con gli stanziamenti di spesa recati dal capitolo 200 del bilancio di previsione, e per gli anni successivi con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

04R0382

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2004, n. 21.

Disciplina dei distretti rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 14 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un'armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio, disciplina la costituzione dei distretti rurali, con la definizione dei criteri per l'individuazione e per il riconoscimento degli stessi, prevede le finalità per le quali operano e gli interventi finanziabili dalla Regione Toscana.

Art. 2.

Definizione di distretto rurale

1. Sono definiti distretti rurali i sistemi economico-territoriali aventi le seguenti caratteristiche:

- a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;
- b) identità storica omogenea;
- c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
- d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 3.

Costituzione del distretto rurale

1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito all'art. 2.

2. L'accordo è volto a consolidare e rafforzare l'aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del territorio del distretto.

4. All'accordo aderiscono:

- a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresentanza della cooperazione;
- b) la provincia o le province interessate nonché la maggioranza degli altri enti locali dell'ambito distrettuale.

5. L'accordo garantisce:

- a) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti all'accordo e la condivisione delle informazioni;
- b) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
- c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

6. Con l'accordo viene individuato, di norma in una provincia, tra quelle interessate, un coordinatore con compiti di referente, che svolge attività di ordine organizzativo avvalendosi delle strutture degli stessi soggetti aderenti.

7. Nell'accordo viene definito l'ambito territoriale interessato dal distretto rurale.

Art. 4.

Criteri di riconoscimento del distretto rurale

1. La giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, definisce con deliberazione le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento, nonché i criteri di valutazione delle stesse, nel rispetto dei seguenti elementi:

- a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;
- b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto rurale;
- c) grado di integrazione delle diverse attività;
- d) rappresentatività dei soggetti aderenti all'accordo di cui all'art. 3;
- e) sinergie create dall'accordo di cui all'art. 3, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;
- f) impatto del progetto economico territoriale di cui all'art. 5 sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto rurale.

2. La valutazione delle istanze di riconoscimento è demandata ad un comitato composto da esperti in materia di sviluppo rurale designato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Progetto economico territoriale del distretto rurale

1. La Regione Toscana riconosce i distretti rurali nei quali gli accordi di cui all'art. 3 prevedono un progetto economico-territoriale che definisce processi concertativi ed azioni integrate per il coordinamento e l'implementazione dei piani e dei programmi del territorio distrettuale.

2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico e valorizzazione delle risorse locali, coerenti con il piano di sviluppo rurale e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della tradizione storico-culturale.

3. Il progetto di cui al comma 1 contiene:

- a) un'analisi dettagliata dell'impatto del progetto relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;
- b) l'individuazione degli obiettivi da raggiungere;
- c) la definizione del piano per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) l'indicazione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni previste.

4. Ogni anno il coordinatore di cui all'art. 3, comma 6 presenta alla Regione Toscana una relazione che dimostra l'attualità del progetto.

Art. 6.

Attività

1. Il distretto rurale, al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico-culturale, opera per:

- a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;
- b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale e l'immagine del territorio;
- c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale, ambientale;
- d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti;

e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento della varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità;

f) favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro-ambientale;

g) favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti il territorio di competenza.

Art. 7.

Finanziamenti

1. La Regione finanzia interventi volti a:

a) incentivare lo sviluppo complessivo del territorio, secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, connessi all'attività del distretto, per il coordinamento dei programmi e piani operanti sul territorio di competenza;

b) promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l'identità locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunità presenti;

c) realizzare azioni riguardanti banche dati, marketing territoriale, certificazioni.

2. Nelle more dell'adozione della disciplina organica dei finanziamenti degli interventi in materia di sviluppo rurale la Regione, a mezzo bando, finanzia unicamente interventi presentati dagli enti locali aderenti all'accordo costitutivo del distretto rurale, riconosciuto ai sensi degli articoli 4 e 5, volti a promuovere e rafforzare nella comunità distrettuale l'identità locale e la piena consapevolezza sia degli aspetti problematici nella gestione delle risorse del territorio che delle opportunità presenti.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:

a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;

b) elenco e descrizione dei progetti presentati e degli interventi finanziati.

2. Entro il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell'IRPET, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che permetta di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, e in particolare quelli relativi a:

a) miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;

b) mantenimento e crescita dell'occupazione;

c) coordinamento e integrazione tra enti locali e soggetti privati;

d) valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 una spesa di € 100.000,00.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti».

3. Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

04R0383

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2004, n. 22.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Prima variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 15 del 28 aprile 2004)

(Omissis).

04R0384

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2004, n. 23.

Contributi finanziari per interventi di controllo dei culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 16 del 28 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini e al sostanziale miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale soggette a infestazioni da culicidi (zanzare) ed altri artropodi ematofagi d'importanza sanitaria, eroga per un triennio contributi a sostegno degli interventi di controllo di tali infestanti.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire del contributo i comuni, singoli od associati, i consorzi di bonifica, le comunità montane, le province e società ed enti il cui capitale o fondo di dotazione sia in maggioranza detenuto dai precedenti soggetti.

Art. 3.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammessi a contributo regionale i progetti che riguardano gli interventi di controllo di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi infestanti.

2. I soggetti indicati all'art. 2 possono avvalersi della consulenza della struttura regionale di prevenzione collettiva di zoologia ambientale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto per la predisposizione dei progetti mirati e per l'attività di controllo.

3. Nell'ambito di un progetto mirato, ai sensi del comma 1, sono ammessi a contributo anche gli interventi di:

- a) mappatura delle aree di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati;
- b) sperimentazione di nuove tecniche di controllo applicabili di cui è riconosciuta la non nocività per l'uomo e l'ambiente;
- c) formazione del personale all'uso di tecniche di sorveglianza del territorio e delle metodiche di controllo degli infestanti, comprese quelle biologiche e/o naturali;
- d) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione.

4. Il contributo per gli interventi indicati al comma 2 non deve superare il 50 per cento del costo dell'intero progetto.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, indirizzate alla giunta regionale, sono presentate entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata in un progetto complessivo e nelle eventuali fasi e tipologie di intervento secondo quanto previsto all'art. 3;
- b) elenco delle aree comunali interessate dagli interventi;
- c) preventivo di spesa articolato per tipologia di intervento;
- d) indicazione dei formulati che si intendono utilizzare per gli eventuali interventi di controllo;
- e) parere sanitario espresso dal dipartimento della prevenzione, unità funzionali di igiene e sanità pubblica, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, sui progetti proposti, sui formulati che si intendono utilizzare, sui mezzi, le procedure e le misure di tutela igienico-sanitaria ed ambientale da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione.

2. I pareri di cui ai comma 1, lettera e), sono rilasciati dalle unità funzionali di igiene e sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali ai soggetti richiedenti, di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il richiedente è tenuto a rispettare eventuali prescrizioni o indicazioni specifiche contenute nel parere espresso dall'azienda unità sanitaria locale.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, con propria deliberazione, le modalità di selezione e l'entità complessiva dei contributi da destinare ai progetti, sulla base di quanto disposto all'art. 6.

2. La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi nell'entità finanziaria prevista all'art. 3, comma 4.

3. I progetti pervenuti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, sono prioritariamente ammessi al contributo qualora:

- a) prevedano l'uso prevalente di metodi biologici e/o naturali per il controllo di stadi larvali/preimaginali di culicidi;
- b) coinvolgano più comuni tramite associazioni, consorzi, comunità montane od altri enti e società il cui fondo di dotazione o il cui capitale sia detenuto in maggioranza dagli stessi comuni;
- c) riguardino singoli territori comunali caratterizzati da specificità ambientali o culturali.

4. I parametri di valutazione delle priorità indicati al comma 3 possono essere oggetto di aggiornamento annuale attraverso deliberazione della giunta regionale. L'istruttoria delle domande è svolta dalla direzione generale diritto alla salute e delle politiche di solidarietà.

Art. 6.

Erogazione dei contributi. Modalità

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per gli interventi di controllo antilarvale e/o adulticida l'erogazione del contributo avviene per il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati e per il rimanente 30 per cento alla completa esecuzione delle iniziative previ-

ste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;

b) per gli interventi di mappatura delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati, sperimentazione e iniziative di divulgazione, l'erogazione avviene per il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto e per il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative, certificate dall'autorità beneficiaria del contributo e accompagnate dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;

c) nel caso di progetti contenenti interventi previsti sia alla lettera a) che alla lettera b), si procede all'erogazione secondo le modalità previste alla lettera a).

2. I soggetti beneficiari riporteranno su appositi registri, i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i formulati utilizzati nei vari interventi, al fine di consentire alle aziende unità sanitarie locali la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei piani di controllo antilarvale e/o adulticida.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo regionale è ridotto in proporzione.

Art. 7.

Debito informativo

1. Gli enti che hanno ottenuto il contributo forniscono entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento una relazione tecnica e finanziaria alla giunta regionale. Tali soggetti sono inoltre obbligati a fornire dati e informazioni nell'ambito dei progetti ammessi a contributo, richiesti dalla Regione relativamente a specifici piani di sorveglianza, secondo procedure stabilite dalla stessa.

2. La giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente ed al consiglio regionale sull'entità finanziaria dei progetti e sulla loro effettiva attuazione.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. Il contributo regionale è revocato, con provvedimento motivato della giunta regionale, qualora:

- a) le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
- b) le iniziative non siano state ultimate entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione del contributo o da eventuali proroghe autorizzate;
- c) le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
- d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;
- e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- f) non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 7.

2. Il contributo è in ogni caso revocato, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, qualora il destinatario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione.

3. La restituzione del contributo revocato deve effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica della revoca.

4. La mancata restituzione del contributo revocato comporta, oltre al recupero coatto nelle forme di legge, l'esclusione, per tre anni, del soggetto richiedente da ogni forma di contribuzione da parte della Regione.

Art. 9.

Attività di controllo e formazione del personale sanitario

1. La direzione generale diritto alla salute e delle politiche di solidarietà promuove corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico della azienda unità sanitaria locale che esamina i progetti e svolge azioni di verifica sugli interventi di controllo.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e previsti in € 309.870.938 si fa fronte per l'esercizio 2004 con risorse iscritte alla UPB 264 «Servizi di prevenzione-spese correnti» del bilancio di previsione 2004.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto all'art. 6, le modalità di selezione e l'entità complessiva dei contributi da destinare ai progetti nell'anno 2004.

2. Le domande per l'anno 2004 sono presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della giunta regionale prevista al comma 1.

3. Possono accedere al contributo regionale anche i progetti, finalizzati agli interventi di controllo di larve e/o adulti di zanzare e di altri artropodi infestanti, in corso di attuazione all'entrata in vigore della presente legge, di cui siano titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

4. Per l'anno 2004 il limite per il contributo di cui all'art. 3, comma 4, è elevato all'80 per cento.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 2004

MARTINI

04R0385

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 13.

Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1° giugno 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dichiarazione di sismicità

1. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata l'8 maggio 2003 e successive modificazioni, in seguito chiamata ordinanza, che individua i «primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» (e della deliberazione della giunta regionale n. 1269 del 17 ottobre 2003):

a) sono dichiarati sismici e appartenenti alla zona 1, i territori dei seguenti comuni:

- 1) Baranello;
- 2) Bojano;
- 3) Campochiaro;

- 4) Cantalupo nel Sannio;
- 5) Carpinone;
- 6) Castel del Giudice;
- 7) Castellino del Biferno;
- 8) Castelpetroso;
- 9) Castelpizzuto;
- 10) Cercemaggiore;
- 11) Cercepiccola;
- 12) Colle d'Anchise;
- 13) Frosolone;
- 14) Guardiaregia;
- 15) Macchiagodena;
- 16) Pettoranello del Molise;
- 17) Roccamandolfi;
- 18) San Giuliano del Sannio;
- 19) San Massimo;
- 20) San Pietro Avellana;
- 21) San Polo Matese;
- 22) Sant'Elena Sannita;
- 23) Santa Maria del Molise;
- 24) Sepino;
- 25) Spinete;
- 26) Vinchiaturro;

b) sono dichiarati sismici e appartenenti alla zona 2, i territori dei seguenti comuni:

- 1) Acquaviva d'Isernia;
- 2) Agnone;
- 3) Bagnoli del Trigno;
- 4) Belmonte del Sannio;
- 5) Bonefro;
- 6) Busso;
- 7) Campobasso;
- 8) Campodipietra;
- 9) Campolieto;
- 10) Capracotta;
- 11) Carovilli;
- 12) Casacalenda;
- 13) Casalciprano;
- 14) Castel San Vincenzo;
- 15) Castelbottaccio;
- 16) Castelmauro;
- 17) Castelverrino;
- 18) Castropignano;
- 19) Cerro al Volturno;
- 20) Ghiauci;
- 21) Civitacampomarano;
- 22) Civitanova del Sannio;
- 23) Colli a Volturno;
- 24) Colletorto;
- 25) Conca Casale;
- 26) Duronia;
- 27) Ferrazzano;
- 28) Filignano;
- 29) Forlì del Sannio;
- 30) Fornelli;
- 31) Fossalto;
- 32) Gambatesa;
- 33) Gildone;
- 34) Guardialfiera;
- 35) Isernia;
- 36) Jelsi;
- 37) Larino;

- 38) Limosano;
- 39) Longano;
- 40) Lucito;
- 41) Lupara;
- 42) Macchia d'Isernia
- 43) Macchia Valfortore;
- 44) Matrice;
- 45) Mirabello Sannitico;
- 46) Miranda;
- 47) Molise;
- 48) Monacilioni;
- 49) Montagano;
- 50) Montaquila;
- 51) Montelongo;
- 52) Montenero Valcocchiara;
- 53) Monteroduni;
- 54) Montorio nei Frentani;
- 55) Morrone del Sannio;
- 56) Oratino;
- 57) Pesche;
- 58) Pescolanciano;
- 59) Pescopennataro;
- 60) Petrella Tefernina;
- 61) Pietrabbondante;
- 62) Pietracatella;
- 63) Pietracupa;
- 64) Pizzone;
- 65) Poggio Sannita;
- 66) Pozzilli;
- 67) Providenti;
- 68) Riccia;
- 69) Rionero Sannitico;
- 70) Ripabottoni;
- 71) Ripalimosani;
- 72) Roccasicura;
- 73) Roccavivara;
- 74) Rocchetta a Volturno;
- 75) Rotello;
- 76) Salcito;
- 77) San Biase;
- 78) San Giovanni in Galdo;
- 79) San Giuliano di Puglia;
- 80) San Martino in Pensilis;
- 81) Sant'Agapito;
- 82) Sant'Angelo del Pesco;
- 83) Sant'Angelo Limosano;
- 84) Sant'Elia a Pianisi;
- 85) Santa Croce di Magliano;
- 86) Scapoli;
- 87) Sessano del Molise;
- 88) Sesto Campano;
- 89) Torella del Sannio;
- 90) Toro;
- 91) Trivento;
- 92) Tufara;
- 93) Uururi;
- 94) Vastogirardi;
- 95) Venafro;

c) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 3, i territori dei seguenti comuni:

- 1) Acquaviva Collecroce;
- 2) Campomarino;
- 3) Guglionesi;
- 4) Mafalda;
- 5) Montecilfone;
- 6) Montefalcone nel Sannio;
- 7) Montemitro;
- 8) Montenero di Bisaccia;
- 9) Palata;
- 10) Petacciato;
- 11) Portocannone;
- 12) San Felice del Molise;
- 13) San Giacomo degli Schiavoni;
- 14) Tavenna;
- 15) Termoli.

Art. 2.

Norme tecniche

1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'art. 1 si applicano le «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», le «Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti» e le «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» allegate all'Ordinanza e successive modificazioni.

Art. 3.

Competenze

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato.

2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della giunta regionale.

Art. 4.

Disposizioni

1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza:

a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso;

b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati;

c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni, di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni, di cui al punto 4.2 e successive modifiche, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all'ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti.

3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'art. 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.

4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscano di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del capo del dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003.

5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro trenta giorni all'ufficio tecnico regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di diciotto mesi, salvo procedere a verifica entro i cinque anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione.

6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere, di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, di cui all'art. 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre diciotto mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.

Art. 5.

Adeempimenti

1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza si procederà secondo quanto prescritto dalla stessa ordinanza.

2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.

Art. 6.

Strumenti urbanistici generali ed attuativi

1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica.

2. Per i comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subito una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro tre anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione.

3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 maggio 2004

IORIO

04R0391

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 14.
Riconoscimento come soggetto culturale di interesse regionale dell'osservatorio permanente per l'immigrazione afro-asiatica in Italia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1° giugno 2004*)

CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle iniziative che la Regione Molise intende programmare e realizzare, l'individuazione di temi e soggetti di fattori immigratori nel territorio regionale, a partire da quello molisano e dei territori limitrofi, assumono rilevanza di interesse regionale.

Art. 2.

L'osservatorio permanente per l'immigrazione afro-asiatica in Italia, di seguito chiamato osservatorio, istituito presso la cattedra di diritto dell'Antico oriente Mediterraneo, del dipartimento di scienze giuridiche, sociali e dell'amministrazione, della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise, viene riconosciuto come soggetto di interesse pubblico regionale incaricato per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

L'osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, propone, per il tramite della cattedra di diritto dell'Antico oriente Mediterraneo, il programma annuale delle attività, quantificandone il costo. La giunta regionale, su proposta del Presidente, entro i trenta giorni successivi, ne delibera l'eventuale approvazione ed impegna contestualmente la relativa somma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è imputato alle U.P.B. 300 (capitoli numeri 38620/38622) e 307 del Bilancio regionale.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 maggio 2004

IORIO

04R0392

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1° giugno 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», sono apportate le modifiche ed integrazioni, di cui ai commi seguenti.

2. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Organismi tecnici consultivi*). — 1. La Regione e le province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e, rispettivamente, della consulta regionale e delle consulte provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria».

3. Dopo l'art. 9, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 9-bis (*Consulta regionale*). — 1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è costituita, presso l'assessorato competente la consulta regionale per la caccia, così composta:

- a) assessore regionale alla caccia in qualità di presidente, o suo delegato;
- b) gli assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione designato di concerto tra le stesse;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella regione;

h) dal coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della commissione di un esperto.

3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive associazioni ed enti, entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del servizio stesso.

6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio regionale e possono essere riconfermati.

7. La giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 9-ter (Consulta provinciale). — 1. Presso la giunta provinciale è istituita la "Consulta provinciale", quale organo tecnico-consultivo della provincia.

2. La Consulta provinciale è composta da:

a) l'assessore provinciale pro tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;

b) i presidenti degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia, o loro delegati;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;

e) un rappresentante dell'ENCI o società specializzata, allo stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;

f) un rappresentante provinciale della società italiana pro-segugio;

g) il coordinatore provinciale del corpoproforestale dello Stato o funzionario da lui delegato;

h) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella provincia, designato di concerto tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte da ciascuna associazione.

3. Ove le designazioni non dovessero pervenire all'amministrazione provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, la giunta provinciale provvede d'ufficio.

4. La consulta ha sede presso l'assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio provinciale e possono essere confermati.

6. L'amministrazione provinciale può corrispondere a ciascun componente della consulta il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente in materia, attingendo dai fondi erogati dalla regione, ai sensi del successivo art. 41.»

4. Il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«2. I piani, di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio provinciale su proposta della giunta e trasmessi alla giunta regionale per il dovuto coordinamento. Essi devono essere approvati, secondo le procedure previste al precedente art. 6, comma 7, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla trasmissione della delibera del consiglio provinciale. Trascorso tale termine, gli stessi si intendono approvati.»

5. La lettera g) del comma 3 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

«g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le oasi di protezione possono essere trasformate in parchi regionali.»

7. Il comma 5 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la provincia può autorizzare prove cinofile a carattere nazionale e internazionale, con divieto di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.»

8. Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione, di cui alla lettera d) dell'art. 10, della fauna selvatica allo stato naturale.»

9. Il comma 8 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«8. Nei centri privati e consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o dell'associazione venatoria, di dipendenti delle stesse e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio.»

10. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, autorizzano gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale.»

11. Dopo il comma 3 dell'art. 17 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le province molisane e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al precedente art. 14, comma 7.»

12. Il comma 5 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«5. Sono soggette ad autorizzazione della provincia anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica.»

13. Il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale ripartisce il territorio regionale agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore ai 50.000 ettari.»

14. L'alinea del comma 1 dell'art. 19 è sostituito con il seguente:

«1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, ed i soggetti privati senza scopo di lucro d'interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio e sono così composti.»

15. Il comma 5 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«5. I comitati di gestione così costituiti eleggono nel proprio seno il Presidente e nominano il collegio dei revisori dei conti tra esperti, estranei al comitato di gestione, in numero di tre iscritti nell'apposito albo.»

16. La lettera d) del comma 1 dell'art. 20 è sostituita dalla seguente:

«d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori residenti in Molise a favore dei comitati di gestione in una misura base non superiore al 50% dell'importo della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.»

17. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 20 è aggiunta la seguente:

«e) provvedono a comunicarsi il numero dei cacciatori residenti da considerare negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino di caccia è sufficiente il timbro della sola provincia di residenza.»

18. Il comma 3 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei territori destinati alla caccia programmata, per una percentuale minima del 15% dell'importo stimato dalle province secondo le procedure, di cui al successivo art. 32. Lo stesso comitato provvede, altresì, alla erogazione di contributi per interventi previamente concordati, al fine della prevenzione delle azioni di danno.»

19. Il comma 8 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«8. Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una provincia del Molise, deve fare apporre dalla provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui è stato ammesso. Inoltre è tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una quota, determinata dalla provincia, compresa tra l'importo della tassa di concessione governativa al netto dell'addizionale e il triplo della stessa tassa. Il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato per il miglioramento dell'ambiente e per le colture a perdere, di cui al comma 2 dell'art. 21.»

20. Dopo il comma 8 dell'art. 22 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le quote, di cui al comma 8, da versare all'amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.»

21. Il comma 11 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«11. Ogni cacciatore residente nel Molise ha diritto d'accesso gratuito, a domanda in carta libera, da presentare a mano, a mezzo posta o per via fax ad una sola provincia molisana, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo il pagamento di una sola quota.»

22. Dopo il comma 11 dell'art. 22 è inserito il seguente:

«11-bis. Le somme introitate da tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione Molise saranno ripartite in parti uguali tra gli ambiti di cui al precedente comma, con l'esclusione di quelle derivanti dall'interscambio.»

23. Il comma 12 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«12. Il comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia, sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla provincia, può riconoscere, dopo il primo mese di caccia, ai cacciatori residenti iscritti, la possibilità di concedere giornate di propria competenza, per un massimo di dieci giorni per stagione venatoria, ad altro cacciatore residente fuori Regione previo contributo per ogni giorno concesso pari alla venticinquesima parte della quota d'accesso all'ambito territoriale di caccia, prevista per i cacciatori non residenti.»

24. Dopo il comma 12 dell'art. 22 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Le quote, di cui al comma 12, da versare all'amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.»

25. La lettera c) del comma 1 dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:

«c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); moretta (*Aythya fuligula*); frullino (*Lynnocryptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); pavoncella (*Vanellus Vanellus*); pittirna reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*), Taccola (*Corvus monedula*).»

26. La lettera d) del comma 1 dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:

«d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno utile per la caccia: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); alzavola (*Anas crecca*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); mestolone (*Anas clipeata*); moniglione (*Aythya ferina*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Colomba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*), Marzaiola (*Anas quequedula*).»

27. La lettera e) del comma 1 dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:

«e) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*).»

28. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 27 è aggiunta la seguente:

«f) specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).»

29. Dopo il comma 2 dell'art. 27 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per le specie colombaccio (*Colomba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*) in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° di settembre ed il termine utile per la caccia.»

«2-ter. La Regione procede all'adeguamento dinamico dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità delle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali, ed autorizza prelievi venatori in deroga, in attuazione dell'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e dalla legge n. 221/2002.»

30. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 28 è aggiunta la seguente:

«d-bis. I periodi e le modalità per l'accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali.»

31. Dopo il comma 1 dell'art. 31 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge, dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, per le quali non è espressamente prevista sanzione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 630,00.»

32. Il comma 5 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. I danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio e risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo di cui al precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai competenti comitati di gestione secondo le indicazioni, di cui all'art. 21, comma 3.»

33. Il comma 8 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«8. Agli agenti di cui ai commi 1 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.»

34. La lettera a) del comma 2 dell'art. 41 è sostituita dalla seguente:

«a) nella misura del 65% a favore delle province per la realizzazione del Piano faunistico-venatorio, ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale, di cui agli articoli 10 e 11.»

35. La lettera d) del comma 2 dell'art. 41 è sostituita dalla seguente:

d) nella misura massima del 10% per le funzioni delegate alle province relative alle attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 maggio 2004

IORIO

04R0393

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 9 0 4 *

€ **1,60**